



ALLEGATO H

Arch. De Nodari


27 NOV
Torino,/...../20.....

201806057/016

Ministero per i beni e
culturali

MINISTERO PER I BENI E
CULTURALI
PALAZZO DI CITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO

Al Comune di Torino
Divisione patrimonio, partecipate e appalti
Area patrimonio Servizio inventario,
informatizzazione e classificazione patrimonio
Piazza Palazzo di Città n. 7
10122 TORINO
(raccomandata a.r.)



Prot. n. 19739 cl 34.16.16/1.56

All. decreto

Risposta al foglio del N°

Oggetto: TORINO – Mercato ittico coperto di Forta Palazzo – Piazza della Repubblica n. 31
C.F. e C.T. Fg.1217 part. 163
Notifica autorizzazione alla concessione d'uso D.C.R. n. 224 del 19/11/2018

In esito alla nota presentata dal Comune di Torino con nota prot. n. 7803 del 26/10/2018 e su
richiesta del Segretariato Regionale per il Piemonte con prot. 6601 del 22/11/2018 con la
presente si notifica il provvedimento autorizzativo in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

L'incaricato dell'istruttoria
Silvana Palombo/nc



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Rep. D.C.R. n. 224/2018

OGGETTO: TORINO – Mercato ittico coperto di Porta Palazzo – Piazza della Repubblica n. 31
C.F. e C.T. Fg. 1217, part. 163.

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE IN USO - ex art. 57-bis del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL PIEMONTE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137* e s.m.i., che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., *ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*

VISTO in particolare l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014, che individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (d'ora innanzi anche Co.Re.Pa.Cu.) quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

VISTO il D.M. 23/01/2016, n. 44 *Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*;

PRESO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MIBACT del giorno 11 aprile 2016 è stato attribuito all'ing. Gennaro MICCIO l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte;

DATO ATTO che con delibera della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 22 del 21/12/2016 è stato individuato nel *Presidente della Commissione il soggetto delegato a sottoscrivere gli atti giuridici emanati dalla stessa Co. - Re.Pa.Cu.*;

PREMESSO che il Comune di Torino con nota prot. n. 7803 del 26/10/2018, registrata al protocollo del Segretariato regionale del Mibact per il Piemonte n. 6190 del 31/10/2018, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione a concedere in uso per sessant'anni al *Consorzio Centro Ittico Porta Palazzo Città di Torino* il



SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Piazza San Giovanni n. 2, 10122 Torino – TEL. 011-5220.440
PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it
PEO: sr-pie@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

bene immobile in oggetto, soggetto alle disposizioni di tutela di cui al precitato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come acclarato con D.C.R. n. 181 del 19/09/2018;

ATTESO che sulla predetta istanza è stato acquisito il parere positivo rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, trasmesso al Segretariato regionale per il Piemonte con prot. n. 18622 del 09/11/2018;

ACCERTATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, commi 1 e 2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. citato in premessa;

RITENUTO che la concessione in uso proposta non pregiudica la tutela del bene e il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

RICHIAMATA la seduta della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 14 del 15/11/2018, in cui si autorizza la concessione in uso dell'immobile indicato in oggetto;

AUTORIZZA

il Comune di Torino a concedere in uso ai sensi dell'art. 57-bis del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. al *Consorzio Centro Ittico Porta Palazzo Città di Torino* per la durata di anni sessanta il bene immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 57-bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

1. dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di conservazione e restauro; i relativi progetti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004;
2. qualunque cambiamento d'uso del bene rispetto a quello attuale, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere comunicato e preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza;
3. dovrà continuare ad essere garantita la pubblica fruizione del bene.

Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di concessione in uso.

Si ricorda inoltre che ogni nuovo futuro atto di concessione in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento autorizzativo è ammessa proposizione di ricorso al Ministero per i beni e le attività culturali per motivi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 – "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 19 NOV 2018

Il Presidente della Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale del Piemonte

Ing. Gennaro Miccio



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Piazza San Giovanni n. 2, 10122 Torino - TEL. 011-5220.440
PEC: mbac-sr-pic@mailcert.beniculturali.it
PEO: sr-pic@beniculturali.it